



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIUR.AOODRVE-Uff.4/N.3043-C27i

Venezia, 14.03.2013

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Veneto
LORO SEDI

e p.c. (...)

Oggetto: Richiesta di contributi scolastici delle famiglie - Nota MIUR prot. n. 593 del 7.03.2013

Si porta alla cortese attenzione delle SS.LL. la nota ministeriale [prot. n. 593 del 7.03.2013](#), pari oggetto, già disponibile sito internet del Ministero e di questo USR. Essa fa seguito alla precedente nota ministeriale prot. n. 312 del 20.3.2012 e ne ribadisce l'intero contenuto in merito alla volontarietà dei contributi scolastici ed alle loro modalità di gestione e rendicontazione.

Si ricorda, inoltre, che con [nota prot n. 4394 del 2.04.2012](#) questo Ufficio ha fornito chiarimenti in merito al pagamento delle tasse scolastiche e alla facoltà riconosciuta alle scuole, di richiedere alle famiglie il versamento di contributi volontari.

Nel richiamare ad un attenta lettura e corretta applicazione delle citate note si ritiene utile ribadire l'esigenza di comunicare alle famiglie, con modalità trasparenti, il carattere volontario dei contributi di cui trattasi nonché le finalità per le quali vengono richiesti.

Distinti saluti

F.to Il Dirigente
Francesca Sabella



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio I – Affari generali – Dirigenti scolastici - Contenzioso

MIUR.A00DRVE.UFF.I- cont./ n. 4394-C28a

Venezia, 02.04.2012

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e
paritarie di ogni ordine e grado del Veneto

LORO SEDI

e, p.c. (...)

Oggetto: tasse e contributi scolastici

Nel richiamare in premessa, in ordine all'oggetto, la nota del Capo Dipartimento Istruzione, dott.ssa Lucrezia Stellacci, prot n. 312 del 20.03.2012 già in intranet*, con la presente si intendono fornire alcuni chiarimenti in merito al pagamento delle tasse scolastiche da parte degli studenti e alla facoltà, riconosciuta alle scuole, di richiedere alle famiglie il versamento di contributi volontari.

Tasse

La norma che disciplina la materia è l'art. 200 del Dlgs 297/94, Testo Unico sull'istruzione che, al comma 1, recita testualmente: "Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:

- a) tassa di iscrizione;
- b) tassa di frequenza;
- c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
- d) tassa di rilascio dei relativi diplomi".

Come da tutti risaputo, l'art. 34 della Costituzione introduce l'obbligatorietà e la gratuità per almeno otto anni dell'istruzione inferiore. L'art. 28, comma 1, del Dlgs 226/2005, emanato in attuazione della Legge 53/03, ha elevato il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, estendendo il regime di gratuità fino al terzo anno delle scuole secondarie superiori. Per completezza, si richiama la CM n. 7 del 19 gennaio 2012, riguardante i limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'a.s. 2012/13, che ribadisce che *"gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e al terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. Tale esonero resta confermato anche per l'a.s. 2012/13, risultando immutato il regime di adempimento dell'obbligo d'istruzione"*.

Pertanto, si ribadisce l'assoluta gratuità della frequenza del I ciclo d'istruzione e dei primi tre anni del II ciclo d'istruzione.

* vedi testo: <http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2012/03/NM312del20marzo2012.pdf>

Quanto detto comporta che, **per il periodo di assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto- dovere all'istruzione e alla formazione (primi tre anni della scuola secondaria di II grado), nessun contributo o versamento obbligatorio può essere chiesto alle famiglie da parte delle istituzioni scolastiche**, salvo quelli destinati a far fronte alle spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie stesse (es. libretto delle assenze, assicurazione individuale per gli studenti per RC e infortuni, spese per viaggi d'istruzione ecc.).

Per quanto riguarda, invece, **gli ultimi due anni della scuola secondaria di II grado**, è previsto il pagamento delle tasse di cui all'art. 200 del T.U., con le dovute esenzioni nei casi contemplati dal medesimo articolo e aggiornate di anno in anno con una circolare ad hoc (per l'a.s. 2012/13 v. CM n. 7 del 19 gennaio 2012).

Contributi

Diverse dalle tasse, che sono espressione della potestà impositiva dello Stato e che vanno obbligatoriamente pagate quando previste, sono la natura dei contributi e la possibilità per le scuole di richiedere alle famiglie l'esborso di una somma di denaro per il finanziamento di attività di ampliamento dell'offerta formativa.

Com'è noto, le scuole, per la realizzazione di particolari iniziative ed attività volte all'arricchimento dell'offerta formativa, fanno ricorso a finanziamenti privati compresi quelli delle famiglie degli alunni iscritti. Tale possibilità, del resto, è contemplata dal D.I. 44/01 che, nell'ottica della riconosciuta autonomia giuridica alle scuole, ha previsto che *“la riscossione delle rette, delle tasse dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali”*. Tale previsione lascia intendere, pertanto, la riconosciuta facoltà alle scuole di richiedere contributi agli alunni, previsione precedentemente limitata dal R.D. 969/1924 (oggi abrogato dal Dlgs 179/09) agli Istituti Tecnici e Professionali, e dal R.D.L. 749/1924 agli Istituti Commerciali, che contemplavano la possibilità per le scuole di prevedere speciali contributi, con l'approvazione del Ministro, per spese di laboratorio, per le esercitazioni, ecc.

L'art. 53 del R.D.L. 749 del 1924, non abrogato dal Decreto sulla semplificazione normativa, prevede che le scuole che hanno al proprio interno laboratori *“possono richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio, per esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo”*.

Alla luce di quanto sopra, è generalmente prevista la facoltà (in generale ai sensi del D.I. 44/01), in capo alle scuole, di richiedere contributi agli alunni non solo per far fronte alle spese di laboratorio, ma anche per attività o progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa.

Naturalmente la decisione di richiedere contributi alle famiglie per la realizzazione di progetti, o per ulteriori azioni formative, deve essere condivisa dalle famiglie stesse, le quali partecipano, attraverso le rappresentanze dei genitori negli organi collegiali, alla redazione del programma annuale, in cui sono indicati i progetti e le risorse ad essi destinati (compresi i contributi degli alunni con le relative finalizzazioni) e all'approvazione del conto consuntivo.

Circa la natura di tali contributi, non si può che affermare la **natura facoltativa** degli stessi, il cui versamento è lasciato alla libera determinazione delle famiglie e all'adempimento del quale non può subordinarsi la regolarità dell'iscrizione (subordinata solo al corretto pagamento delle tasse erariali).

Si precisa che la possibilità di richiedere contributi **volontari** alle famiglie riguarda le scuole di ogni ordine e grado e quindi anche il segmento dell'obbligo scolastico.

Contributi per esame di stato

Oltre la tassa erariale obbligatoria, che va corrisposta dai candidati al fine di sostenere l'esame di Stato, è prevista la possibilità che il Consiglio d'istituto deliberi il versamento di un contributo da parte dei candidati esterni. In merito, è opportuno richiamare quanto previsto dalla CM n. 7/12, secondo cui il versamento di tale contributo *“regolarmente deliberato dal Consiglio d'istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi [i candidati] intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie”*.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Gianna Marisa Miola



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

Alla D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio

e p.c.

Al Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro

Oggetto: Richiesta di contributi scolastici alle famiglie.

Nonostante le indicazioni fornite con la precedente nota prot. n. 312 del 20/3/2012, continuano a pervenire a questo Dipartimento da parte delle famiglie, numerose segnalazioni di irregolarità ed abusi nella richiesta dei contributi scolastici. Le lamentele sono divenute ancora più pressanti in coincidenza con il periodo delle iscrizioni, al punto che persino una nota trasmissione televisiva ha messo in onda un servizio in cui si denuncia la prassi di alcune istituzioni scolastiche di considerare come obbligatori i contributi deliberati dal consiglio d'istituto e di pretenderne il versamento all'atto dell'iscrizione.

Nel ribadire in questa sede l'intero contenuto della suddetta nota n. 312 in merito alla volontarietà dei contributi scolastici ed alle loro modalità di gestione e rendicontazione, si ritiene che simili comportamenti, oltre a danneggiare l'immagine dell'intera amministrazione scolastica e minare il clima di fiducia e collaborazione che è doveroso instaurare con le famiglie, si configurino come vere e proprie lesioni al diritto allo studio costituzionalmente garantito.

A tal proposito, si ricorda, ancora una volta, il principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione, che, previsto dall'articolo 34 della Costituzione, è stato esteso dall'attuale normativa fino a ricomprendere i primi tre anni dell'istruzione secondaria superiore. In tutte le istituzioni scolastiche statali, pertanto, la frequenza della scuola dell'obbligo non può che essere gratuita, mentre, per le sole classi 4° e 5° della scuola secondaria di secondo grado, fatti salvi i casi di esonero, essa è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali.

Nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall'ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche, i cui consigli di istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non trovano però in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi. A tal proposito, non si può che richiamare l'articolo 23 della Costituzione, ai sensi del quale "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

Ne consegue che l'iscrizione e la frequenza del corso di studi prescelto rappresentano livelli essenziali di prestazioni che tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a garantire al fine di assicurare alla totalità degli alunni l'effettivo esercizio del diritto allo studio.

Qualunque somma, ulteriore alle tasse erariali e a quanto strettamente necessario per il rimborso di spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie (come già chiarito nella precedente nota n. 312), può essere quindi richiesta soltanto quale contribuzione volontaria, erogazione liberale con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento dell'offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali.

Tale impianto, ovviamente, non può essere messo in discussione in nome dell'autonomia scolastica, la quale, come è noto, è funzionale al perseguimento degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e deve evidentemente svolgersi nel pieno rispetto delle norme, soprattutto se di rango costituzionale, poste a tutela di tali obiettivi, nonché nell'osservanza delle disposizioni emanate dall'amministrazione centrale, come la presente e la più volte richiamata nota 312, finalizzate esclusivamente a salvaguardare il diritto allo studio dei singoli e a garantire il corretto funzionamento del sistema.

Non sfugge a questo Dipartimento che il contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per assicurare un'offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Tuttavia, oltre a rinnovare l'invito ad una gestione corretta ed efficiente delle risorse pubbliche, si ritiene auspicabile che le scuole acquisiscano tale contributo non attraverso comportamenti vessatori e poco trasparenti, bensì facendo leva sullo spirito di collaborazione e di partecipazione delle famiglie, le quali, si è certi, ben comprendono l'importanza di risorse aggiuntive per la qualità dell'offerta.

Da tutto quanto detto, appare quindi evidente che subordinare l'iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo non solo è illegittimo, ma si configura, per i soggetti che sono responsabili della gestione, come una grave violazione dei propri doveri d'ufficio.

Peraltro, in merito, dovrebbe essere già noto che le iscrizioni per gli anni del corso di studi successivi al primo devono essere disposte d'ufficio da ciascuna istituzione scolastica. In tali casi, richiedere, come pure è stato segnalato, oltre al versamento del contributo anche la presentazione di una nuova istanza di iscrizione significa gravare le famiglie di adempimenti assolutamente inutili, che mal si conciliano con l'iniziativa del Ministero di gestire il procedimento delle iscrizioni alle classi prime a partire dall'anno scolastico 2013-14 interamente *on-line*, proprio al fine di semplificare gli oneri a carico dei genitori e dello stesso personale delle segreterie scolastiche e di ottenere considerevoli risparmi di spesa.

Si ricorda, infine, che qualunque discriminazione ingiustificata a danno degli studenti derivante dal rifiuto di versamento del contributo in questione, sia in termini di valutazione che disciplinari, risulterebbe del tutto illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio dei singoli.

Si invitano, pertanto, tutti i dirigenti scolastici ad astenersi, sia all'atto dell'iscrizione che nel corso dell'anno scolastico, da qualunque comportamento volto ad esigere coattivamente il versamento di contributi il cui carattere resta assolutamente volontario.

Ove dovessero pervenire a questo Dipartimento ulteriori segnalazioni di irregolarità, queste saranno trasmesse ai direttori degli Uffici scolastici regionali, i quali, nell'ambito della propria esclusiva competenza, provvederanno ad operare tempestivamente le opportune verifiche ed eventualmente ad assumere tutte le conseguenti determinazioni, anche di carattere sanzionatorio, in relazione alla gravità dei fatti contestati.

Si invita, infine, la D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio a voler sensibilizzare i revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche ad operare, nell'ambito delle ordinarie procedure, specifici ed accurati controlli in merito alle modalità di richiesta, gestione e rendicontazione dei contributi delle famiglie. .

Il Capo Dipartimento
Lucrezia Stellacci

